



# **Regolamento per il contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo**

**(Reg. n. 72/2020)**

Approvato con deliberazione n. 5/C.d.A/0135 del 26 novembre 2020



## SOMMARIO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI .....	3
ART. 1 – OGGETTO .....	3
ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE .....	3
ART. 3 – FONTI NORMATIVE .....	4
ART. 4 – DEFINIZIONI .....	6
ART. 5 – INDICATORI DI ANOMALIA.....	8
CAPO II – CONTRASTO AI FENOMENI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO .....	9
ART. 6 – SOGGETTI, COMPITI E LIVELLI DI RESPONSABILITÀ.....	9
ART. 7 – PROCEDURA DI SEGNALAZIONE INTERNA .....	12
ART. 8 – ADEGUATA VERIFICA DELLA CONTROPARTE .....	13
ART. 9 – LA SEGNALAZIONE DELL’OPERAZIONE SOSPETTA ALLA UIF .....	15
ART. 10 – RISERVATEZZA E DIVIETO DI COMUNICAZIONE DELLE SEGNALAZIONI	16
ART. 11. – LA SOSPENSIONE E IL RIFIUTO AD EFFETTUARE OPERAZIONI .....	16
CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI .....	17
ART. 12 – APPROVAZIONE E MODIFICA DEL REGOLAMENTO.....	17
ART. 13 – NORMA FINALE E DI RINVIO .....	17
ALLEGATO A.....	18
ALLEGATO B.....	24



## **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1 – OGGETTO**

Il presente Regolamento ha l'obiettivo di contrastare la circolazione del denaro proveniente da azioni illegali, anche a scopo di finanziamento di azioni terroristiche, attraverso una serie di prescrizioni volte a favorire l'individuazione di eventuali operazioni economico-finanziarie che, per la presenza di particolari caratteristiche, possano generare anche solo il mero sospetto di possibili azioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Esso fornisce, a tale scopo, una sintesi dei principali adempimenti operativi richiesti dalla normativa per supportare le competenti autorità nelle attività di prevenzione e repressione del fenomeno.

### **ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE**

Ai sensi dell'art.10, comma 1, del D.lgs. n. 231/2007 (o Decreto Antiriciclaggio), come modificato dal D.lgs. 25 maggio 2017, n. 90 e, da ultimo, dal D.lgs. n. 125 del 4 ottobre 2019, gli uffici della Pubblica Amministrazione rientrano tra i soggetti destinatari degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Le Pubbliche Amministrazioni adottano procedure interne, proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative, idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici al rischio e indicano le misure necessarie a mitigarlo.

In particolare, le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano:

- a) ai procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- b) alle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
- c) ai procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati;
- d) a tutti i procedimenti ulteriori individuati dal Comitato di sicurezza finanziaria nazionale.



Esso, pertanto, si rivolge alle Unità Operative aziendali che, per la natura delle funzioni esercitate, svolgono attività volte a realizzare operazioni a contenuto economico che comportano la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento o sono, comunque, connesse alla realizzazione di obiettivi di natura finanziaria o patrimoniale, ovvero rivolte ai controlli di competenza nei confronti dei destinatari di dette operazioni, identificati quali soggetti cui è riferita l'operazione, siano essi persone fisiche o giuridiche.

Il regolamento si applica, quindi, a tutte le strutture aziendali ed, in particolare, per la peculiare natura delle loro attività, ai seguenti servizi/strutture:

- UOC Economico-Finanziaria
- UOC Provveditorato-Economato
- UOC Tecnico-Patrimoniale
- UOC Ingegneria Clinica
- UOC Sistemi Informativi Aziendali
- UOC Affari Generali e Istituzionali

L'inosservanza delle norme cui alla presente disposizione assume rilievo ai fini dell'articolo 21, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

### **ART. 3 – FONTI NORMATIVE**

La normativa antiriciclaggio ha lo scopo di contrastare la circolazione del denaro proveniente da azioni illegali, anche a scopo di finanziamento di azioni terroristiche, attraverso una serie di prescrizioni che si sostanziano, in via generale, nel divieto o nella limitazione all'uso dei contanti, nell'obbligo di identificazione e verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo dello svolgimento delle operazioni previste in materia di antiriciclaggio, nella corretta ed ordinata conservazione dei dati raccolti, nella segnalazione delle operazioni sospette, nell'attività di formazione specifica del personale. All'uopo, si richiamano le principali disposizioni comunitarie e nazionali in materia.



## Il quadro normativo comunitario:

- Direttiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/10/2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (III Direttiva Antiriciclaggio);
- Direttiva 2006/70/CE della Commissione del 1/8/2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo;
- Direttiva 2015/849/UE recante modifiche alle direttive suddette;
- Regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006;
- Direttiva 2018/843/UE che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE

## La normativa nazionale antiriciclaggio:

- D.lgs. 22 giugno 2007, n. 109 ad oggetto: "*Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE*";
- D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 recante "*Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione*";
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";
- Decreto del Ministero dell'Interno del 25/09/2015 ad oggetto: "*Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione*";
- D.L. 24 giugno 2014 n. 90 "*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.*" (Convertita con modificazioni dalla Legge n. 114 dell'11 agosto 2014



- Provvedimento della Banca d'Italia UIF, 4 maggio 2011, *"Istruzione sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette"*;
- D.lgs. 25 maggio 2017, n. 90 recante *"Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006"*;
- Provvedimento del 23/04/2018 dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) ad oggetto: *"Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni"*.
- D.lgs. 4 ottobre 2019, n. 125/2019 recante *"Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE"*

#### ART. 4 – DEFINIZIONI

**Riciclaggio:** l'art. 2, comma 4, del D.lgs. n. 231/2007 definisce "riciclaggio" le seguenti attività illecite:

- la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;



- la partecipazione ad uno degli atti di cui sopra, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.

Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo. La definizione è stata, poi, ampliata con l'introduzione della fattispecie di reato di "autoriciclaggio" di cui all'art. 648 *ter* c.p. come voluto dalla L. 186/2014, nonché mediante la reintroduzione del falso in bilancio; può arrivare, pertanto, a comprendere anche operazioni di utilizzo di capitali e/o risorse derivanti da evasione fiscale, "fondi neri", ipotesi di corruzione e di falso in bilancio.

**Finanziamento al terrorismo:** (art. 2 c.6 del D.lgs. 231/2007, come sostituito dal D.lgs. 90/2017) qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi o di risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali, ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette.

**Gestore:** soggetto delegato dal Direttore Generale a trasmettere le segnalazioni alla Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF).

**Direttore:** responsabile della Struttura aziendale interessata, che deve garantire l'applicazione della normativa in materia di antiriciclaggio e repressione del finanziamento del terrorismo per le attività di afferenza e la relativa segnalazione al Gestore.

**Controparte:** soggetto con cui viene concluso il rapporto contrattuale;

**Indicatori di anomalia:** fattispecie rappresentative di attività o comportamenti anomali, finalizzate ad agevolare la valutazione, da parte dei segnalanti, degli eventuali profili di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, riducendone i margini di incertezza.

**Mezzi di pagamento:** il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni ad essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accredito o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative



trasferibili, le polizze di pegno e ogni strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie.

**Operazione:** attività consistente nel trasferimento, nella trasmissione o nella movimentazione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale; costituisce operazione anche la stipulazione di un atto negoziale, a contenuto patrimoniale, rientrante nell'esercizio dell'attività professionale o commerciale.

**Operazione sospetta:** l'operazione che per caratteristiche, entità, natura o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione del segnalante, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico, induce a sapere, sospettare o ad avere motivo ragionevole per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

**UIF:** l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, cioè la Struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Per tutto quanto non contemplato, si rimanda alle definizioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.lgs. 231 del 2007.

## ART. 5 – INDICATORI DI ANOMALIA

La normativa antiriciclaggio demanda alla competenza del Ministero dell'Interno il compito di emanare ed aggiornare gli indicatori di anomalia, così come previsto dal D.M. 25/2015 e richiamati dalla nota UIF del 23/04/18. Resta salva, tuttavia, la facoltà per il Gestore e per i Direttori di Struttura di individuarne di ulteriori, in raccordo con le misure anticorruzione previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) e limitatamente alle rispettive competenze.

Sul punto, si evidenzia come l'allegato ai succitati D.M e nota UIF contenga l'elenco esemplificativo degli indicatori in oggetto, distinguendoli in relazione all'identità o al comportamento del soggetto agente, alle modalità – di richiesta o esecuzione – delle operazioni e al settore di attività ([Allegato A](#)).



## CAPO II – CONTRASTO AI FENOMENI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

### ART. 6 – SOGGETTI, COMPITI E LIVELLI DI RESPONSABILITÀ

**Il Gestore** è il Referente aziendale delle segnalazioni di operazioni sospette ed interlocutore per l'UIF per tutte le comunicazioni e gli approfondimenti connessi con le operazioni sospette segnalate. È nominato dal Direttore Generale, con i seguenti compiti:

- identificare le norme applicabili e valutare il loro impatto sulle procedure interne;
- curare la predisposizione dell'autovalutazione periodica dei rischi di riciclaggio;
- verificare l'adeguatezza delle procedure interne in materia di analisi e valutazione dei rischi di riciclaggio;
- assistere il soggetto obbligato anche al fine di gestire e mitigare il rischio residuo;
- proporre al Direttore Generale l'adozione di eventuali procedure interne di valutazione, idonee a garantire l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività delle segnalazioni alla UIF, la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa e l'omogeneità dei comportamenti;
- predisporre adeguati flussi informativi;
- proporre, altresì, al Direttore Generale l'approvazione di un adeguato piano di formazione, finalizzato a conseguire un aggiornamento su base continuativa del personale dipendente e dei collaboratori; tenuto conto della categoria di attività e responsabilità e sentiti i Direttori delle Strutture;
- garantire l'applicazione della presente regolamentazione nelle attività di propria competenza;
- acquisire le segnalazioni di operazioni sospette dai Direttori di Struttura;
- valutare la completezza, la correttezza e la fondatezza delle stesse (garantendo tali elementi anche per le segnalazioni effettuate di propria iniziativa) e, con il supporto del Direttore dell'UOC Economico-Finanziaria, valutarne la trasmissione o meno alla UIF;



- informare la Direzione aziendale circa le decisioni intraprese riguardo a transazioni sospette o sensibili;
- contribuire ad aumentare il livello di sensibilità del management e di tutto il personale al rischio di riciclaggio e di repressione del finanziamento del terrorismo, garantendo un'adeguata informazione sui rischi connessi al riciclaggio di denaro e su eventuali novità normative o di regolamenti interni;
- garantire la conservazione dei dati, documenti e informazioni ricevute.

**La Commissione di Sicurezza Finanziaria** è un organismo tecnico collegiale di supporto al Gestore.

È composto dai Responsabili delle aree ritenute maggiormente a rischio, individuate in considerazione delle disposizioni di cui all'art. 10, comma 1, D.lgs. 231/2007, nonché degli indicatori di anomalia di cui alla sezione C dell'allegato alle "*Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni*" emanate dalla UIF.

La Commissione di Sicurezza Finanziaria della Fondazione è costituita dai Dirigenti responsabili di seguito indicati:

- Direttore UOC Provveditorato-Economato
- Direttore UOC Tecnico-Patrimoniale
- Direttore UOC Economico-Finanziaria
- Direttore UOC Ingegneria Clinica
- Direttore UOC Sistemi Informativi Aziendali
- Direttore UOC Farmacia
- Direttore UOC Avvocatura, Legale e Contenzioso
- Direttore UOSD Affari Generali

La Fondazione si riserva di modificare e/o integrare la composizione dell'Organismo per sopravvenute esigenze organizzative.



La Commissione ha la funzione di coadiuvare il soggetto individuato quale Gestore nell'accertamento e nella valutazione di operazioni anomale e/o potenzialmente connesse con il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo, avvalendosi di tutte le informazioni disponibili, attraverso una specifica analisi nel concreto delle singole fattispecie alla luce di una compiuta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi acquisiti e degli indicatori di anomalia individuati dalla UIF.

**I Direttori di Struttura** sono responsabili:

- dell'applicazione del presente Regolamento aziendale (per le attività di loro competenza) con particolare riferimento al dovere di informare il Gestore sulle transazioni sospette;
- dell'acquisizione delle segnalazioni di operazioni sospette provenienti dai propri collaboratori e dipendenti;
- del contenuto e della correttezza delle segnalazioni trasmesse per la parte di specifica competenza;
- dell'individuazione delle esigenze formative in materia di antiriciclaggio del personale afferente la loro struttura.

Tra i direttori di struttura, si evidenzia il ruolo particolare assunto dal **Direttore dell'UOC**.

**Economico-Finanziaria** il quale, gestendo nel complesso le attività a contenuto economico connesse con la movimentazione dei mezzi di pagamento/riscossione o con obiettivi di natura finanziaria o patrimoniale, ha il compito di:

- collaborare con il Gestore, sia in relazione alle segnalazioni di competenza, sia esercitando una funzione complessiva di monitoraggio e controllo rispetto a tutte le attività inerenti ai vari servizi aziendali possibili oggetto di segnalazioni di operazioni sospette;
- informare il Direttore di Struttura ed il Gestore nell'ipotesi in cui rilevi elementi di sospetto nel corso dell'esercizio delle funzioni di controllo.

**La Direzione Amministrativa** vigila sulle strutture aziendali affinché cooperino e adottino in modo omogeneo le procedure del presente regolamento.



## ART. 7 – PROCEDURA DI SEGNALAZIONE INTERNA

Il Direttore della Struttura aziendale inoltra una segnalazione protocollata al Gestore quando conosce, sospetta o ha motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

L'onere di segnalazione scaturisce da una valutazione degli elementi a sua disposizione ed è collegato all'esistenza di un mero sospetto. Ne deriva, quindi, che la valutazione prescinde dal merito, per cui non risulta necessaria una vera e propria consapevolezza dell'origine illecita dei beni oggetto dell'operazione anomala. Il sospetto deve, però, fondarsi su una compiuta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi dell'operazione a disposizione del segnalante, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta, anche alla luce degli indicatori di anomalia riportati a titolo esemplificativo nell'[allegato A](#).

La sola ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia è, tuttavia, condizione necessaria ma non sufficiente per l'individuazione e la segnalazione di operazioni sospette, per cui il Direttore della Struttura aziendale è chiamato ad effettuare, caso per caso, una concreta e specifica valutazione di coerenza e compatibilità con le informazioni già in suo possesso.

A titolo esemplificativo, costituiscono, in ogni caso, oggetto di valutazione da parte dei Direttori responsabili di Struttura i seguenti aspetti:

- l'esito dell'adeguata verifica dell'identità della controparte (v. successivo art. 8);
- l'esito dei controlli su banche dati, antecedente all'instaurazione del rapporto, al fine di verificare l'eventuale coinvolgimento in altre attività criminose;
- la coerenza dell'operazione con l'attività esercitata dalla controparte;
- l'esito del monitoraggio nel corso del rapporto (es. monitoraggio dei pagamenti).

Il Direttore di Struttura, quindi, oltre a compilare il modulo interno di segnalazione ([Allegato B](#)), provvede alla predisposizione di sintetica relazione che descriva il tipo di operazione sospetta ed i soggetti coinvolti nonché, soprattutto, il processo logico - valutativo strumentale alle conclusioni raggiunte e produce, ove presente, l'eventuale documentazione di supporto.

Il materiale così come descritto deve essere inviato protocollato al Gestore all'indirizzo di posta elettronica: [trasparenza@smatteo.pv.it](mailto:trasparenza@smatteo.pv.it).



Nei casi in cui, invece, le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo riguardino direttamente il Direttore della Struttura di appartenenza, o nel caso in cui quest'ultimo non verifichi le segnalazioni effettuate dai propri collaboratori, sugli stessi grava l'onere di inoltrare la segnalazione direttamente al Gestore.

Ove, infine, a seguito dell'analisi e degli eventuali approfondimenti svolti dal Responsabile di Struttura, l'operazione non presenti caratteristiche anomale e non necessiti, quindi, della procedura di segnalazione, si dà corso alla prosecuzione del rapporto o al compimento dell'operazione stessa.

La segnalazione di operazione sospetta è atto distinto dalla denuncia all'Autorità giudiziaria di fatti penalmente rilevanti e, come tale, vada effettuata a prescindere ed indipendentemente dalla stessa.

Le procedure di cui al comma 1 dovranno garantire:

- a) la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e del presunto responsabile delle violazioni, ferme restando le regole che disciplinano le indagini e i procedimenti avviati dall'Autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto delle segnalazioni;
- b) la tutela del soggetto che effettua la segnalazione contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione;
- c) lo sviluppo di uno specifico canale di segnalazione, anonimo e indipendente, proporzionato alla natura e alle dimensioni del soggetto obbligato.

La presentazione della segnalazione di cui al presente articolo non costituisce, di per sé, violazione degli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale con il soggetto obbligato.

## **ART. 8 – ADEGUATA VERIFICA DELLA CONTROPARTE**

Il Responsabile di Struttura, quando si trovi a dover contrattare/stipulare, a vario titolo, un accordo per l'Azienda, ha l'obbligo di effettuare un'adeguata verifica della controparte ai fini di una corretta identificazione. Gli obblighi di verifica della controparte si applicano a tutti i nuovi contraenti, nonché, previa valutazione del rischio presente, ai vecchi contraenti, quando:

- vi sia il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;



- vi siano dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati ottenuti ai fini dell'identificazione della controparte.

In merito alla veridicità, in particolare, oggetto di puntuale verifica è la presenza di alterazioni o falsificazioni dei documenti identificativi presentati dalla controparte. Qualora se ne abbia sospetto, infatti, è fatta salva la possibilità di interpellare l'Autorità che li ha rilasciati, nonché la Questura per gli opportuni accertamenti su furto o smarrimento. Ciò non preclude, inoltre, al Direttore di Struttura la facoltà di interpellare anche altre Pubbliche Amministrazioni al fine di ottenere ulteriori informazioni o conferme. Nel caso in cui, poi, la controparte si rifiuti, senza fondate motivazioni, di presentare tutta la documentazione richiesta dall'Azienda, il Direttore di Struttura si astiene dall'instaurare il rapporto o dal compiere l'operazione, e può prendere in considerazione l'opportunità di attivare la procedura prevista per la segnalazione di operazione sospetta. Ove, invece, sulla base dei meccanismi di controllo interno e delle evidenze raccolte, si riscontrino incongruenze, anomalie o errori nella dichiarazione della controparte, il Direttore, previa informazione allo stesso delle incongruenze rilevate, dovrà astenersi dall'eseguire l'operazione e/o accendere il rapporto, fino alle ulteriori evidenze fornite della controparte a supporto della sua dichiarazione. Il Responsabile di Struttura deve, infine, conservare copia cartacea o informatica della documentazione raccolta in fase di identificazione della controparte. I suddetti adempimenti non sono necessari nel caso in cui la controparte sia un ufficio della Pubblica Amministrazione o una istituzione/organismo che svolge funzioni pubbliche.

In ogni caso, la verifica deve tener conto dei seguenti criteri generali:

- a) natura giuridica del cliente;
- b) prevalente attività svolta;
- c) comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione, o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
- d) l'area geografica di residenza o la sede del cliente o della controparte, l'ammontare dell'operazione, la durata del rapporto.



## **ART. 9 – LA SEGNALAZIONE DELL’OPERAZIONE SOSPETTA ALLA UIF**

Ai sensi dell’art. 10, comma 2, lett. g), D.lgs. n. 231/2007, la Fondazione, quale ente pubblico, tramite il “Gestore”, è tenuta ad inviare alla UIF una segnalazione di operazione sospetta quanto è a conoscenza, o ha motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto deve fondarsi su una compiuta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi dell’operazione a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell’ambito dell’attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico, anche alla luce degli indicatori di anomalia come definiti nell’art. 4 e meglio specificati nell’allegato A al presente Regolamento.

L’analisi delle operazioni, ai fini dell’eventuale segnalazione alla UIF, è effettuata per l’intera durata del rapporto e non può essere limitata alle fasi di instaurazione o di conclusione del medesimo.

Nella valutazione delle operazioni sono tenute in particolare considerazione le attività che presentano maggiori rischi di riciclaggio in relazione alla movimentazione di elevati flussi finanziari e ad un uso elevato di contante.

Nei casi dubbi o particolarmente complessi, il Gestore si avvale della Commissione di Sicurezza.

A seguito di valutazione, il Gestore

- in caso di decisione negativa, specifica le motivazioni per le quali non ha ritenuto opportuno effettuare la segnalazione;
- in caso di decisione positiva, provvede alla compilazione e all’invio telematico della segnalazione di operazione sospetta, a mezzo del portale Infostat – UIF, previa adesione al sistema di segnalazione online e senza alcuna indicazione dei nominativi dei segnalanti.

Come espressamente previsto dal provvedimento della Banca d’Italia – UIF del maggio 2011, la segnalazione deve contenere:

- i dati identificativi che riportano le informazioni qualificanti la segnalazione stessa,
- elementi informativi sulle operazioni, sui soggetti e sui rapporti intercorrenti tra gli stessi,
- elementi descrittivi sui motivi del sospetto,
- eventuali documenti allegati.



Tanto la scheda di segnalazione, quanto il diniego della stessa, corredate della relativa documentazione, vengono custodite in apposito fascicolo, unitamente all'archivio di tutte le pratiche di segnalazione sospetta prese in carico.

Eseguiti gli adempimenti di cui sopra, il Gestore ha l'obbligo di avvisare tempestivamente il Direttore Amministrativo al fine di consentire l'attivazione dei provvedimenti conseguenti di sospensione o interruzione del rapporto/operazione e, se ne ricorrono i presupposti, la comunicazione all'Autorità giudiziaria.

#### **ART. 10 – RISERVATEZZA E DIVIETO DI COMUNICAZIONE DELLE SEGNALAZIONI**

L'intero iter valutativo e di segnalazione delle operazioni sospette è coperto dalla massima riservatezza. Tutto il personale è tenuto, pertanto, ad evitare ogni diffusione non necessaria di informazioni, tanto all'interno dell'Azienda, quanto al suo esterno. L'identità delle persone che hanno effettuato la segnalazione può essere rivelata solo quando l'Autorità giudiziaria lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.

Il sistema di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni deve essere idoneo a garantire il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali nonché il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalità di cui al presente decreto.

Le modalità di conservazione adottate devono rendere immediatamente accessibili e fruibili i dati, prevenire qualsiasi perdita dei dati e delle informazioni ed essere idonee a garantire la ricostruzione dell'operatività o attività del cliente nonché l'indicazione esplicita dei soggetti legittimati ad alimentare il sistema di conservazione e accedere ai dati e alle informazioni ivi conservati.

#### **ART. 11. – LA SOSPENSIONE E IL RIFIUTO AD EFFETTUARE OPERAZIONI**

Ai sensi dell'art. 6, comma, 4 lett. c) del D.lgs. 231/2007, la UIF, avvalendosi delle informazioni acquisite nello svolgimento delle proprie attività, può sospendere, anche su richiesta del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza, della Direzione Investigativa Antimafia e dell'Autorità giudiziaria, le operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, dandone immediata notizia.



Qualora ricorra la circostanza della sospensione dell'operazione, è fatto divieto a tutti i dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della Fondazione di informare la controparte soggetta alle relative indagini. Al fine di assicurare il corretto adempimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, la Fondazione si rifiuta di effettuare operazioni ritenute anomale per tipologia, oggetto, frequenza o dimensioni e di instaurare rapporti che presentino profili di anomalia.

Qualora ricorrano tali situazioni, soprattutto se l'operazione viene richiesta da soggetti sottoposti a indagini penali o a misure patrimoniali di prevenzione o da soggetti agli stessi collegati, il Direttore informerà tempestivamente il Gestore, il quale valuterà l'opportunità di informare con preavviso la UIF per ricevere istruzioni sul comportamento da tenere.

In ogni caso, le operazioni rifiutate o comunque non concluse per sospetti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo dovranno essere obbligatoriamente segnalate alla UIF.

### **CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI**

#### **ART. 12 – APPROVAZIONE E MODIFICA DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione del relativo provvedimento deliberativo di approvazione ed è pubblicato nell'Area "intranet" nella sezione "Regolamenti" e sul sito web istituzionale.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento gli allegati [A](#) e [B](#), ovvero, rispettivamente:

- [ALLEGATO A ALL RA C.d.A 47.1 Elenco esemplificativo degli indicatori di anomalia](#)
- [ALLEGATO B Mod RA C.d.A 47.1 – Modulo interno di segnalazione di operazione sospetta](#)

#### **ART. 13 – NORMA FINALE E DI RINVIO**

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento si fa rinvio alla normativa nazionale vigente in materia.



## **ALL RA C.d.A. 47.1 Elenco esemplificativo degli indicatori di anomalia**

### **A. Indicatori di anomalia connessi con l'identità o con il comportamento del soggetto cui è riferita l'operazione**

1. Il soggetto cui è riferita l'operazione intrattiene rilevanti rapporti finanziari con Fondazioni, Associazioni, altre organizzazioni non profit ovvero organizzazioni non governative, riconducibili a persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o a provvedimenti di sequestro, a persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico, ovvero a soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo.
2. Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta collegato con organizzazioni non profit ovvero con organizzazioni non governative che presentano tra loro connessioni non giustificate, quali ad esempio la condivisione dell'indirizzo, dei rappresentanti o del personale, ovvero la titolarità di molteplici rapporti riconducibili a nominativi ricorrenti.
3. Il soggetto cui è riferita l'operazione è caratterizzato da ripetute e/o improvvisate modifiche nell'assetto proprietario, manageriale (ivi compreso il "Direttore Tecnico") o di controllo dell'impresa.
4. Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa, specie se costituita di recente, controllata o amministrata da soggetti che appaiono come meri prestanome.
5. Il soggetto cui è riferita l'operazione mostra di aver scarsa conoscenza della natura, dell'oggetto, dell'ammontare o dello scopo dell'operazione, ovvero è accompagnato da altri soggetti che si mostrano interessati all'operazione.

### **B. Indicatori di anomalia connessi con le modalità (di richiesta o esecuzione) delle operazioni**

1. Richiesta di regolare i pagamenti mediante strumenti incoerenti rispetto alle ordinarie prassi di mercato, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o a particolari condizioni adeguatamente documentate.
2. Richiesta di estinzione di un'obbligazione effettuata da un terzo estraneo al rapporto negoziale, in assenza di ragionevoli motivi o di collegamento con il soggetto cui è riferita l'operazione.



3. Richiesta di accredito su rapporti bancari o finanziari sempre diversi.

## **C. Indicatori specifici per settore di attività**

### **Settore appalti**

1. Partecipazione a gara per la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità, specie se non programmati, in assenza dei necessari requisiti (soggetti, economici, tecnico-realizzativi, organizzativi e gestionali), con apporto di rilevanti mezzi finanziari privati, specie se di incerta provenienza o non compatibili con il profilo economico-patrimoniale dell'impresa, ovvero con una forte disponibilità di anticipazioni finanziarie e particolari garanzie di rendimento prive di idonea giustificazione.
2. Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture, in assenza di qualsivoglia convenienza economica all'esecuzione del contratto, anche con riferimento aziendale dell'operatore e alla località di svolgimento della prestazione.
3. Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese, costituito da un numero di partecipanti del tutto sproporzionato in relazione al valore economico e alle prestazioni oggetto del contratto, specie se il singolo partecipante è a sua volta riunito, raggruppato o consorziato.
4. Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di una rete di impresa il cui programma comune non contempla tale partecipazione tra i propri scopi strategici.
5. Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture mediante ricorso al meccanismo dell'avvalimento plurimo o frazionato, al fine del raggiungimento della qualificazione richiesta per l'aggiudicazione della gara, qualora il concorrente non dimostri l'effettiva disponibilità dei requisiti facenti capo all'impresa avvalsa, necessari nell'esecuzione dell'appalto, ovvero qualora dal contratto di avvalimento o da altri elementi assunti nel corso del procedimento se ne desuma l'eccessiva onerosità ovvero l'irragionevolezza dello stesso da parte del concorrente.
6. Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di soggetti che, nel corso dell'espletamento della gara, ovvero della successiva esecuzione, realizzano operazioni di cessione, affido di azienda, o di un ramo, ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società, prive di giustificazione.



7. Presentazione di offerta che presenta un ribasso sull'importo a base di gara particolarmente elevato nei casi in cui sia stabilito un criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, ovvero che risulta anormalmente bassa sulla base degli elementi specifici acquisiti dalla stazione appaltante, specie se il contratto è caratterizzato da complessità elevata.
8. Presentazione di una sola offerta da parte del medesimo soggetto nell'ambito di procedure di gara che prevedono tempi ristretti di presentazione delle offerte, requisiti di partecipazione particolarmente stringenti e un costo della documentazione di gara sproporzionato rispetto all'importo del contratto, specie se il bando di gara è stato modificato durante il periodo di pubblicazione.
9. Ripetuti affidamenti a un medesimo soggetto non giustificati dalla necessità di evitare soluzioni di continuità di un servizio nelle more della indizione ovvero del completamento della procedura di gara.
10. Ripetute aggiudicazioni a un medesimo soggetto, in assenza di giustificazione, specie se in un breve arco temporale, per contratti di importo elevato e mediante affidamenti diretti o con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, o a seguito di procedura a evidenza pubblica precedentemente revocata.
11. Contratto aggiudicato previo frazionamento in lotti non giustificato in relazione alla loro funzionalità, possibilità tecnica o convenzione economica.
12. Modifiche delle condizioni contrattuali in fase di esecuzione, consistenti in una variazione delle prestazioni originarie, in un allungamento dei termini di utilizzazione dei lavori, servizi o forniture, in rinnovi o proroghe, al fine al di fuori dei casi normativamente previsti, o in un specificato incremento dell'apporto contrattuale.
13. Esecuzione del contratto caratterizzata da ripetute e non giustificate operazioni di cessione, affitto di azienda, o di un ramo, ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società.
14. Ricorso al subappalto oltre la quota parte subappaltabile, in assenza di preventive indicazione in sede di offerta ovvero senza il necessario deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante o della documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di legge.
15. Cessioni di crediti derivanti dall'esecuzione del contratto, effettuate nei confronti di soggetti diversi da banche e da intermediari finanziari aventi nell'oggetto sociale l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti ovvero senza l'osservanza delle prescrizioni



di forma e di previa notifica della cessione, salva la preventiva accettazione, da parte della stazione appaltante, contestuale alla stipula del contratto.

16. Esecuzione delle attività affidate al contraente generale direttamente o per mezzo di soggetti terzi, in assenza di adeguata esperienza, qualifica, capacità organizzativa tecnico-realizzativa e finanziaria.
17. Esecuzione della prestazione, oggetto della sponsorizzazione mediante il ricorso a subappalti. Oltre i limiti imposti per contratti pubblici ovvero mediante il ripetuto ricorso a subaffittanti, specie se in reiterata violazione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni impartite dall'amministrazione in ordine alla progettazione, direzione ed esecuzione del contratto.

### **Settore finanziamenti pubblici**

1. Richiesta di finanziamento pubblico incompatibile con il profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione.
2. Richiesta di finanziamenti pubblici effettuata anche contestualmente da più società appartenenti allo stesso gruppo, dietro prestazione delle medesime garanzie.
3. Utilizzo di finanziamenti pubblici con modalità non compatibili con la natura e lo scopo del finanziamento erogato.
4. Costituzione di società finalizzata esclusivamente alla partecipazione a bandi per l'ottenimento di agevolazioni finanziarie, specie se seguita da repentine modifiche statutarie e, in particolare, da cospicui aumenti di capitale, cambiamenti di sede ovvero da trasferimenti d'azienda.
5. Richiesta di agevolazioni finanziarie da parte di soggetti giuridici aventi il medesimo rappresentate legale, uno o più amministratori comuni, ovvero riconducibili al medesimo titolare effettivo o a persone collegate (ad esempio, familiare, convivente ovvero associato).
6. Richiesta di agevolazioni finanziarie da parte di società costituite in un arco temporale circoscritto, specie se con uno o più soci in comune.



7. Richiesta di agevolazioni finanziarie previste da differenti disposizioni di legge da parte di più società facenti parte dello stesso gruppo, in assenza di plausibili giustificazioni. .
8. Richiesta di agevolazioni finanziarie presentate da professionisti o procuratori che operano o sono domiciliati in località distanti dal territorio in cui sarà realizzata l'attività beneficiaria dell'agevolazione, specie se i predetti soggetti operano come referenti di più società richiedenti interventi pubblici.
9. Presentazione di dichiarazioni relative alla dimensione aziendale dell'impresa necessaria per ottenere le agevolazioni pubbliche che appaiono false o carenti di informazioni rilevanti.
10. Estinzione anticipata di finanziamento agevolato con utilizzo di ingenti somme che appaiono non compatibili con il profilo economico del soggetto finanziato.

### **Settore immobili e commercio**

1. Disponibilità di immobili o di altri beni di pregio da parte di nominativi privi delle necessarie disponibilità economiche o patrimoniali, in assenza di plausibili giustificazioni, anche connesse con la residenza del soggetto cui è riferita l'operazione, la sede della sua attività, ovvero in assenza di legami fra il luogo in cui si trovano i beni e il soggetto cui è riferita l'operazione.
2. Acquisto di beni immobili per importi rilevanti da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole deficit patrimoniale.
3. Acquisto e vendita di beni immobili, specie se di pregio, in un ristretto arco di tempo, soprattutto se sia riscontrabile un'ampia differenza tra il prezzo di vendita e di acquisto.
4. Ripetuti acquisti di immobili, specie se di pregio, in un ristretto arco temporale, in assenza di ricorso a mutui immobiliari o ad altre forme di finanziamento.
5. Operazioni di acquisto e vendita di beni o attività tra società riconducibili allo stesso gruppo.
6. Svolgimento di attività commerciali soggette a comunicazioni o ad autorizzazioni da parte di nominativi privi delle necessarie disponibilità economiche o patrimoniali, in assenza di



plausibili giustificazioni, anche connesse con la residenza del soggetto cui è riferita l'operazione.

7. Acquisto di licenze di commercio per importi rilevanti da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole deficit patrimoniale, in assenza di plausibili giustificazioni connesse con la residenza o la sede dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione.
8. Richieste di licenze di commercio da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole deficit patrimoniale, in assenza di plausibili giustificazioni connesse con la residenza o la sede dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione.
9. Ripetute cessioni di licenze di commercio, in un ristretto arco di tempo, soprattutto se per importi molto differenti.
10. Ripetuti subentri in licenze di commercio, in un ristretto arco di tempo ovvero frequente affitto o subaffitto di attività.
11. Ripetuto rilascio di licenze commerciali senza avvio dell'attività produttiva.



**Modulo interno di segnalazione di operazione sospetta**

(Ai sensi e per gli effetti del decreto del ministero dell'interno del 25 settembre 2015)

Il sottoscritto: \_\_\_\_\_

Codice fiscale: \_\_\_\_\_

In qualità di Direttore della Struttura: \_\_\_\_\_

Ai sensi del regolamento per il contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo approvato con delibera n. 5/C.d.A./0135

Trasmette al "Gestore" le seguenti dichiarazioni corredate da documentazione, ai fini della segnalazione alla UIF, allegando la presente documentazione:

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

Firma del dichiarante

\_\_\_\_\_